

# COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO EDILIZO COMUNALE APPROVATO IN CONFORMITÀ AL TESTO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA **D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247-45856** 

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Approvato con D.C.C. n. 45 del 27/09/2018

#### **INTRODUZIONE**

L'insieme delle norme che costituiscono il presente Regolamento hanno la finalità di perseguire lo sviluppo armonico del tessuto edificato e degli spazi aperti, pubblici e privati, nel segno di un costante miglioramento della qualità urbana, sia sotto il profilo dell'aspetto, esteriore e sia sotto il profilo della fruibilità degli spazi aperti e degli spazi edificati.

Il Comune di Vigliano Biellese ha fatto proprio detto principio col fine di raggiungere gli obiettivi enunciati che in buona parte vengono richiamati nelle definizioni e nelle discipline contenuti del Regolamento stesso.

Il sintesi Regolamento definisce e disciplina:

- a) I parametri e gli indici edilizi ed urbanistici che configurano gli spazi aperti, gli spazi edificati e le loro relazioni;
- b) La formazione, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni coinvolte nell'iter di formazione dei titoli abilitativi edilizi;
- c) Gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
- d) Il coordinamento con altri regolamenti inerenti la materia edilizia;
- e) L'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- f) Le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
- g) L'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- h) La vigilanza e le sanzioni.

Il presente Regolamento è dunque da intendersi anche come strumento di controllo preventivo dello standard di qualità degli interventi di trasformazione del territorio, fatta salva la rispondenza dei medesimi alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Il Comune di Vigliano Biellese si è posto anche l'obiettivo di produrre un testo normativo più compatto che consentisse una lettura più agevole e coordinata degli articoli, fermo restando il rispetto e la conformità al contenuto del Regolamento tipo regionale approvato con D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247-45856.

Sulla scorta di questa scelta si è optato di "compattare" il capo I della prima parte del regolamento comunale, confezionando gli articoli cogenti attraverso l'accorpamento della componente del testo con la componente "indicazioni e specifiche tecniche" e con successiva cancellazione dei riferimenti al precedente RET del 1999.

Seguendo lo stesso principio si è scelto, anche nel capo II della prima parte, di mantenere la continuità del testo normativo ed è per tale ragione che la parte "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" è stata restituita in un allegato (Allegato 2) al Regolamento edilizio comunale.

Lo stesso criterio di accorpamento, utilizzato nella prima parte, è stato adottato nella parte seconda, recependo nel testo normativo sia una parte della componente "Istruzioni" (originariamente scritta in corsivo) e si le integrazioni e precisazioni scritte nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Comune.

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

Col fine di mantenere costantemente aggiornato il testo del regolamento è stato stabilito, per alcuni articoli, di sostituire i richiami dei riferimenti normativi di dettaglio (legge, articolo, comma) con un riferimento generico ossia con la dicitura "Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti" che peraltro sono in buona parte elencati nell'Allegato 2 "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia"

Si precisa che, nel regolamento trascritto in calce a questa relazione illustrativa, per evidenziare le integrazioni eseguite dal Comune, i testi degli articoli sono stati scritti utilizzando due colori: il nero e il blu e precisamente:

- Nella parte prima il carattere nero rappresenta la parte cogente, comprensiva delle "indicazioni e specifiche tecniche" (originariamente scritte in rosso)
- Nella parte seconda il colore nero rappresenta il testo proposto dalla Regione comprensivo delle "istruzioni" (originariamente scritte in corsivo) recepite nel testo.
- Le parti del testo di colore blu rappresentano quelle scritte dal Comune nell'esercizio della propria autonomia

Si evidenzia inoltre che nel testo definitivo del Regolamento è stato omesso, per evitare dubbi, il colore blu.

In tutti i casi è stata sempre osservata e rispettata la conformità sia rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari di rango superiore e sia rispetto al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017.

#### Il Regolamento contiene i 5 Allegati appresso riportati:

ALLEGATI		
Allegato 1	Relazione illustrativa	
Allegato 2	Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le	
	trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia	
Allegato 3	Indirizzi e criteri per gli interventi di recupero nei Villaggi	
	Operai Trossi e Rivetti	
Allegato 4	Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e	
	documentaria	
Allegato 5	Parametri e indici edilizi e urbanistici a cui fare riferimento nel	
	corso della fase transitoria di cui all'articolo 137 del presente	
	regolamento	

Gli Allegati 3 e 4, di cui si propone la riapprovazione, erano già presenti nel precedente Regolamento edilizio, mentre l'Allegato 5 è stato confezionato per dare continuità al testo normativo evitando di consultare il vecchio Regolamento che sarà definitamente abrogato. Anche l'Allegato 5 sarà successivamente abrogato, come previsto dall'articolo 137, non appena il Comune provvederà ad adeguare il nuovo PRG o le sue varianti generali o strutturali, alle definizioni uniformi di cui alla Parte prima, Capo I del presente Regolamento.

Di seguito è riportato il testo del nuovo Regolamento con in evidenza, accorpamenti, integrazioni e cancellazioni rispondenti a quanto illustrato in premessa.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE REDATTO IN CONFORMITÀ AL TESTO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247-45856.

#### **PREMESSA**

Il D.P.R. 6 giugno 20011, n.380, art 4., disciplina il regolamento edilizio e, in particolare al comma 1 *sexies* (inserito D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 17 *bis*, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164) prevede che la Conferenza Unificata Governo Regioni e Autonomie Locali concludano accordi per l'adozione di un regolamento dilizio tipo edilizio tipo.

L'Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni ha adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati. La D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 ha recepito dell'Intesa e approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, precisando che:

- 1. il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'intesa (20 ottobre 2016), pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999;
- i comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale, fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

INDICE		
PARTE PRIMA		
P	RINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE	
	DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	
	CAPO I	
Le	definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	
Articolo 1	Superficie territoriale (ST)	9
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)	9
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	9
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	10
Articolo 5	Carico urbanistico (CU)	10
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT)	11
Articolo 7	Sedime	11
Articolo 8	Superficie coperta (SC)	11
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)	12
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF	12
Articolo 11	Indice di copertura (IC)	12
Articolo 12	Superficie totale (STot)	12
Articolo 13	Superficie lorda (SL)	13

Articolo 14	Superficie utile (SU)	13
Articolo 14 Articolo 15	Superficie accessoria (SA)	14
Articolo 15 Articolo 16	Superficie complessiva (SCom)	14
Articolo 10 Articolo 17	Superficie complessiva (SCom)  Superficie calpestabile (SCa)	15
Articolo 17 Articolo 18	Sagoma Sagoma	15
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)	16
Articolo 19 Articolo 20	Piano fuori terra	16
Articolo 20	Piano seminterrato	16
Articolo 21 Articolo 22	Piano interrato	16
Articolo 23	Sottotetto	16
Articolo 24	Soppalco	16
Articolo 25	Numero dei piani (NP)	16
Articolo 26	Altezza lorda (HL)	17
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)	18
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H)	19
Articolo 29	Altezza utile (HU)	19
Articolo 30	Distanze (D)	20
Articolo 30	Volume tecnico	21
Articolo 32	Edificio	21
Articolo 33	Edificio Unifamiliare	22
Articolo 34	Pertinenza	22
Articolo 35	Balcone	22
Articolo 36	Ballatoio	22
Articolo 37	Loggia/Loggiato	22
Articolo 38	Pensilina	22
Articolo 39	Portico/Porticato	22
Articolo 40	Terrazza	22
Articolo 41	Tettoia	22
Articolo 42	Veranda	23
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT)	23
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF)	23
CAPO II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia		25
	PARTE SECONDA	
DICDOCI		
DISPOSI	IZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	
	TITOLO I	
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI		
	CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi	
La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello		
	Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se	
Articolo 45	prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo,	45
	consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la	
	disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	
	• • •	

	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con	
Articolo 46	specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini	51
	dell'aggiornamento della cartografia comunale	
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	52
	CAPO II	
	Altre procedure e adempimenti edilizi	
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o	53
	presentati	33
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione	53
	urbanistica (CDU)	
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	54
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	55
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione:	55
	criteri applicativi e rateizzazioni	
Articolo 53	Pareri preventivi	57
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia	57
	edilizia	ļ
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del	58
A .: 1 77 7	procedimento edilizio	
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	58
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	59
	TITLO I O II	
	TITOLO II	
L	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
	CAPO I	
	CAPO I Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori	
Articolo 58	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori	
Articolo 58	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione	
Articolo 58	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di	60
Articolo 58	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore	60
	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di	60
Articolo 58  Articolo 59  Articolo 60	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori	
Articolo 59	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico	61
Articolo 59 Articolo 60	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori	61
Articolo 59 Articolo 60	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica,	61
Articolo 59 Articolo 60	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica,	61
Articolo 59 Articolo 60	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc	61
Articolo 59 Articolo 60	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc	61
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori	61 61 61
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	61 61 61 62 63 63
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere	61 61 61 62 63 63 64
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere  Criteri da osservare per scavi e demolizioni	61 61 61 62 63 63 64 65
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere  Criteri da osservare per scavi e demolizioni  Misure di cantiere e eventuali tolleranze	61 61 61 62 63 63 64
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere  Criteri da osservare per scavi e demolizioni  Misure di cantiere e eventuali tolleranze  Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei	61 61 61 62 63 63 64 65 66
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67 Articolo 68	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere  Criteri da osservare per scavi e demolizioni  Misure di cantiere e eventuali tolleranze  Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	61 61 61 62 63 63 64 65
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere  Criteri da osservare per scavi e demolizioni  Misure di cantiere e eventuali tolleranze  Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera  Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti	61 61 61 62 63 63 64 65 66
Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61  Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67 Articolo 68	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori  Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.  Comunicazioni di fine lavori  Occupazione di suolo pubblico  Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc  CAPO II  Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori  Principi generali dell'esecuzione dei lavori  Punti fissi di linea e di livello  Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie  Cartelli di cantiere  Criteri da osservare per scavi e demolizioni  Misure di cantiere e eventuali tolleranze  Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	61 61 61 62 63 63 64 65 66

Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine	67
Articolo 71	lavori Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad	
Articolo /1	eventi accidentali	68
	MANUAL O ANA	
DISPOS	TITOLO III SIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	
	CAPO I	
	Disciplina dell'oggetto edilizio	
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	68
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	69
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	70
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	71
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	72
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	72
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	74
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	74
D	CAPO II	
Articolo 80	isciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico  Strade	74
Articolo 80 Articolo 81	Portici	75
Articolo 81 Articolo 82	Piste ciclabili	75
Articolo 82 Articolo 83	Aree per parcheggio	76
Articolo 83 Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate	76
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi	77
Articolo 85 Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse	78
Articolo 87	Chioschi/dehors su suolo pubblico	79
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	80
Articolo 89	Recinzioni	81
Articolo 90	Numerazione civica	83

	CAPO III	
	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente	
Articolo 91	Aree Verdi	84
Articolo 92	Parchi urbani	85
Articolo 93	Orti urbani	85
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale	85
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini	85
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo	86
THE GIO YO	Tutola del baolo e del bottobaolo	00
	CAPO IV Infrastruttura a roti tagnologicha	
Articolo 97	Infrastrutture e reti tecnologiche	88
Articolo 97 Articolo 98	Approvvigionamento idrico  Depurazione e smaltimento delle acque	88
	1	
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	89
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica	90
Articolo 101	Distribuzione del gas	90
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici	91
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	91
Articolo 104	Telecomunicazioni	92
	CAPO V	
Recupero	urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e	94
	dei luoghi	94
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	95
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	95
Articolo 108	Allineamenti	96
Articolo 109	Piano del colore	97
Articolo 110	Coperture degli edifici	97
Articolo 111	Illuminazione pubblica	99
Articolo 112	Griglie ed intercapedini	99
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici	99
	ed altri impianti tecnici	99
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici	100
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	101
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari	102
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno	102
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici	103
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici	103
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici	103
	urbani	103
	GARO VII	
	CAPO VI	
A .: 1 101	Elementi costruttivi	
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per	104
A .: 1 422	l'abbattimento di barriere architettoniche	
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari	105
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	105
İ	I SELVIZIO GERII EGIIICI	1

Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali	105
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe	106
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	108
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	109
Articolo 128	Recinzioni	110
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	110
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	110
Articolo 131	Piscine	110
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici	111
	TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI D ICONTROLLO	
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle	112
	trasformazioni ed usi del territorio	112
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	112
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	135
	TITOLO V NORME TRANSITORIE	
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio	112
Articolo 137	<u> </u>	113
Alticolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	113
Articolo 137		
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento  ALLEGATI	
Allegato 1	Disposizioni transitorie per l'adeguamento  ALLEGATI  Relazione illustrativa	
	ALLEGATI  Relazione illustrativa Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le	
Allegato 1 Allegato 2	ALLEGATI  Relazione illustrativa  Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia	
Allegato 1	ALLEGATI  Relazione illustrativa Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le	
Allegato 1 Allegato 2	ALLEGATI  Relazione illustrativa  Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia	
Allegato 1 Allegato 2	ALLEGATI  Relazione illustrativa  Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia  Indirizzi e criteri per gli interventi di recupero nei Villaggi Operai Trossi e Rivetti  Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e	
Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3	ALLEGATI  Relazione illustrativa Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia Indirizzi e criteri per gli interventi di recupero nei Villaggi Operai Trossi e Rivetti Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e documentaria	
Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3	ALLEGATI  Relazione illustrativa Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia Indirizzi e criteri per gli interventi di recupero nei Villaggi Operai Trossi e Rivetti Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e documentaria Parametri e indici edilizi e urbanistici a cui fare riferimento nel	
Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4	ALLEGATI  Relazione illustrativa Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull' attività edilizia Indirizzi e criteri per gli interventi di recupero nei Villaggi Operai Trossi e Rivetti Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e documentaria	

#### **PARTE PRIMA**

#### PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE

#### DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

#### CAPO I EDILIZI

#### LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED

#### **Articolo 1** Superficie territoriale (ST)

- 1. Superficie reale, misurata in metri quadrati (m²), di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, definite all'articolo 6, ivi comprese quelle esistenti.
- 2. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

RET 1999, art. 22 Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati  $[m^2]$ , comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

#### **Articolo 2** Superficie fondiaria (SF)

1. Superficie reale, misurata in metri quadrati (m²), di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

RET 1999, art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1.E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

#### Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

- 1. Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
- 2. L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati  $(m^2/m^2)$ .

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

3. Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati  $(m^2/m^2)$ .

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). RET 1999, art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut = Sul/St)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o

edificabile e la superficie territoriale (Ut): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m²]/[m²].

#### Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

- 1. Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
- 2. L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati  $(m^2/m^2)$ .
- 3. Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati  $(m^2/m^2)$ .

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). RET 1999, art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1.L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m²]/[m²].

#### Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

- 1. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso (misurato in metri quadrati m²)
- Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati  $(m^2)$ .

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

#### Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

- 1. Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano, misurate in metri quadrati (m²).
- 2. Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

#### Articolo 7 Sedime

1. Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza (si misura in metri quadrati m²)..

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

#### Articolo 8 Superficie coperta (SC)

- 1. Superficie, misurata in metri quadrati (m²), risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
- 2. Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).
Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

RET 1999, art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

1.La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

#### Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

1. Porzione di superficie territoriale o fondiaria, misurata in metri quadrati (m²), priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

#### Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

- 1. L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%), e si identificano come segue:
- a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) è il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (IPT=SP/ST.
- b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) è IL Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. (IPF=SP/SF)

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

#### Articolo 11 Indice di copertura (IC)

1. Si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

RET 1999, art. 23 - Rapporto di copertura (Rc = Sc/Sf)

1.Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

#### **Articolo 12** Superficie totale (STot)

1. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, misurata in metri quadrati (m²).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

#### Articolo 13 Superficie lorda (SL)

1. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie (misurata in metri quadrati m²); rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani.

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

RET 1999, art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto compreso delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a)ai "bow window" ed alle verande;

b)ai piani di calpestio dei

soppalchi; sono escluse le

superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d)ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura; g)ai cavedi.

#### Articolo 14 Superficie utile (SU)

- 1. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (misurata in metri quadrati m²).
- 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

RET 1999, art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1 La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], e' la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

2 Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

#### Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

- 1. Superficie di pavimento, misurata in metri quadrati (m²), degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
- 2. La superficie accessoria ricomprende:
- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 26;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

#### Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

1. La superficie complessiva si misura in metri quadrati ( $m^2$ ), è la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom = SU + 60%SA); è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

#### Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

1. Superficie, misurata in metri quadrati (m²) risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

#### Articolo 18 Sagoma

- 1. Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.
- 2. Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

#### Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

1. Volume della costruzione, misurato in metri cubi (m³) è costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

#### Articolo 20 Piano fuori terra

1. Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 21 Piano seminterrato

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 22 Piano interrato

1. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 23 Sottotetto

1. Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 15.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

#### Articolo 24 Soppalco

1. Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

#### Articolo 25 Numero dei piani (NP)

- 1. È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
- 2. Dal computo del numero di piani sono esclusi:
  - a) Quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto
- b) Quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL
- 3. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

#### RET 1999, art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)

- 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
- 3. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

#### Articolo 26 Altezza lorda (HL)

1. Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante, misurata in metri (m). Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL). Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

#### Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

- 1. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio, misurata in metri (m) è delimitata:
  - a) All'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.
  - b) All'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
- 2. L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

#### RET 1999, art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

- 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
- 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda con esclusione dei volumi tecnici.
- 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
- 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

6.Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

- Comma 3: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune identifica ed elenca puntualmente detti volumi e, se del caso, ne fissa le altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- Il Comune, può altresì fissare le altezze minime e massime nonché le sagome limite dei locali sottotetto, in conformità alle disposizioni dell'art. 36 se i locali sono destinati ad abitazione.

#### Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

1. Altezza massima tra quella dei vari fronti misurata in metri (m).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

RET 1999, art. 14 - Altezza della costruzione (H) L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Il Comune può formulare le definizioni e le modalità di misurazione delle altezze di particolari tipi di costruzioni, quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, altane, ecc., ove ritenga opportuno disciplinare tali fattispecie.

#### Articolo 29 Altezza utile (HU)

1. Altezza del vano misurata in metri (m) dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

#### Articolo 30 Distanze (D)

1. Lunghezza, misurata in metri (m) del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

RET 1999, art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
- Il Comune può definire le modalità di misurazione della distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.
- Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Articolo 31 Volume tecnico

- 1. Sono volumi tecnici i vani e gli spazi, impegnati entro e fuori dal corpo del fabbricato, strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Rientrano nei volumi tecnici le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative
- 2. Le altezze, la sagoma e la superficie dei vani tecnici non devono eccedere quelle strettamente necessarie a contenere le apparecchiature impiantistiche e a consentire l'accesso per gli interventi di manutenzione.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

#### Articolo 32 Edificio

 Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

#### Articolo 33 Edificio Unifamiliare

1. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

#### Articolo 34 Pertinenza

1. Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

#### Articolo 35 Balcone

1. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 36 Ballatoio

1. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

#### Articolo 37 Loggia/Loggiato

1. Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

#### Articolo 38 Pensilina

1. Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

#### Articolo 39 Portico/Porticato

1. Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

#### Articolo 40 Terrazza

1. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 41 Tettoia

1. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

#### Articolo 42 Veranda

1. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

#### Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

- 1. Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
- 2. L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2) e viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
- 3. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

RET 1999, art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It= V/St)

1.L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e

la superficie territoriale (It): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m³]/[m²].

#### Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

- 1. Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
- 2. L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) si esprime in metri cubi su metri quadrati (m³/m²) e viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG
- 3. .Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

RET 1999, art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la

superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria  $[m^3]/[m^2]$ 

#### CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

#### a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato nell'Allegato 2 (Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia) per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale

Resta inteso che l'elenco ha natura indicativa e non esaustiva, sicché trovano applicazione le norme vigenti anche se ivi non indicate così come non si applicano le norme abrogate anche se ivi ancora indicate.

## b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del comune <a href="www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> nel portale dello sportello unico dell'edilizia deputato alla gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del comune <a href="www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> nel portale dello sportello unico dell'edilizia deputato alla gestione telematica delle pratiche edilizie. In particolare la modulistica e le tipologie dei procedimenti sono pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale <a href="www.vigliano.info">www.vigliano.info</a>

#### L' Allegato 2 al presente regolamento è costituito:

- Dalla raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero, reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Dalla raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso, reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Vigliano Biellese (<a href="www.vigliano.info">www.vigliano.info</a>)

## RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

<b>A.</b>	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo")
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti")
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010

	(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 23
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20 10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)

	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti ianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
B.2.	B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice de strada) in particolare articoli 16, 17 e 18	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 199 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice de strada), in particolare articoli 26, 27 e 28	
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minira a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori a perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 196	
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Lininderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricata rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubbli o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strume urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legin. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare	
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzional geometriche per la costruzione delle strade)	
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), particolare articolo 27	
B.2.	<mark>2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri ia)</mark>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'eserci delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli 49 a 60	
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), particolare articolo 27	
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente de Repubblica n. 753 del 1980)	
B.2.	3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), particolare articoli 707, 714 e 715	
B.2.	4 Rispetto cimiteriale	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo uni delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modifica dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166	

	Regolamento Edilizio comunale settembre 2018
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
B.2.5	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 29
	Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali erranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")
	bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle e minerali e termali
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
B.2.7	Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8	Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese

	Regolamento Edilizio comunale settembre 2018
	tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici campi elettromagnetici)
	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
	LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico")
B.2.9	Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
B.2.1	<del>0 Demanio fluviale e lacuale</del>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale"

	Regolamento Edilizio comunale settembre 2018  18 maggio 2004, n. 12")
R 2.1	1 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)
B.3 S	Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
B.4 /	Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 7	Lone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)
B.6 S	Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

	Negolamento Edilizio Comunale Settembre 2018
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 ( <i>Legge finanziaria per l'anno</i> 2007), in particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico,
	archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n.

	26-2131 (Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')
C.3	Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)
C.4	Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5	Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità")
C.6 !	Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n.

	357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
	conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31 7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della 1.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
	In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
C.7 I	nterventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione

	Regolamento Edilizio comunale settembre 2018
	ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed
	uso del suolo")
Đ.	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018
nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed ittura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici ti pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 ( <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i> ), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

Г	Regulamento Lunizio comunale settembre 2016
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 S	Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici eivili)
D.6 I	Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

1	legolamento Edilizio comunale settembre 2018
(Approvazi	DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 one della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli li sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di e incendi)
della legge	LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 - 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della ei luoghi di lavoro)
straordinar decreto-leg legge 24 fe prevenzion venticinque Ministro	DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano cio biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del ce 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla bbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di e incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato ento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7 Demolizione	o rimozione dell'amianto
della legge	LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della ei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
2003/18/CI	LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva E relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti zione all'amianto durante il lavoro)
tecniche di	MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego o)
	EGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della sanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
40-5094 (	AZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di nalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto i)
25-6899 (/ raccolta d	AZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la i modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)
58-4532 (I amianto a	AZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di i sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Amianto per gli anni 2016 2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 4 7279)
D.8 Conteniment	o del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
DECRETO	LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva E relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26  O (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018  edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la eertificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e

D.9. Isolamento neustico (attivo e passivo) degli edifici  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)  LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei vulori limite delle sorgenti sonore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificacione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articola 19, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9 11616 (Legge regionale 23 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 46 14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24 4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga si valori limite per le attività temporance, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 1. 23 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali du scuvo  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli art. 41 e 41-bis  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina delle a		Regolamento Edilizio comunale settembre 2018 <u>s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)</u>
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)  LEGGE 26 ottobre 1995. n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  DECRETO DEI, PRESIDENTE DEL LA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11-e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9  11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera e). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46 14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2012, n. 24 4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comundit delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporame, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 1r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli 184 bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera e), 186 e 266, comma 7  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale),		
1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)  LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11-e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di limita per le attività temporamee, ai sensi dell'uriteito 3, comma 3, lettera b) della 1r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2012, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 61 (Regolamento recente la disciplina dell'uritizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina d	D.9 Iso	<del>lamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</del>
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11-e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 23 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 23 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni commati delle autorizzacioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 1.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'aconomia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare parte delle terre, e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici dome		1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articola 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11-e14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 attobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera e). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 attobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4019 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per la attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, tettera b) della 1.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera e), 186 e 266, comma 7  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrative: disposizioni in materia di cave)		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, comvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11-e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera e). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di elima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio du parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della Lr. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da senvo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle attività estrative disposizioni in materia di care.		
227 (Regolamento-per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4  LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera e). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in derega ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 1.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 61 (Pisposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli 184 bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera e), 186 e 266, comma 7  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)		
dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera e). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 1.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera e), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c).  Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d).  Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della 1.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive disposizioni in materia di ceve)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10,
14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d).  Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da seavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c).
4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)  D.10 Produzione di materiali da scavo  DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d).
DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai
rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41 bis  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque	D.10 P	roduzione di materiali da scavo
ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)  D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1,
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque		
ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque	D.11 T	utela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
		ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE		

	ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e
	norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10
	maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle
	acque sotterranee)
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1 Strutture commerciali
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)
	E.2 Strutture ricettive
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B

	Regolation to Editizio Contanua Settembre 2010
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4 21
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
H	E.3 Strutture per l'agriturismo
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 ( <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")
Ŧ	E.4 Impianti di distribuzione del carburante
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)
I	E.5 Sale cinematografiche
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)

	Regolamento Edilizio comunale settembre 2018
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)
E	2.6 Scuole e servizi educativi
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E	2.7 Associazioni di promozione sociale
E	2.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E	2.9 Impianti sportivi
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16

	GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
	Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-
	sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10	Strutture Termali
E.11	Strutture Sanitarie
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
E.12	Strutture veterinarie
E.13	Terre erude e massi erratici
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
E.14	Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)

#### PARTE SECONDA

# DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

#### TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

#### CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

#### 45.1 Sportello unico edilizia

- 1. Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
- 2. Lo sportello unico edilizia (SUE) del Comune di Vigliano Biellese è stato istituito in forma singola presso il Settore urbanistico comunale, esso costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e l'intervento edilizio oggetto degli stessi, fornisce risposte tempestive in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
- 3. Il Comune di Vigliano Biellese, dotato di un sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, regola, in termini telematici, i procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi in materia di edilizia. Modulistica, normative e regolamenti sono reperibili e aggiornati costantemente sul sito istituzionale del Comune di

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- Vigliano Biellese (www.vigliano.info) sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sia sul portale dello sportello unico edilizia (SUE)
- 4. Il portale SUE contiene la modulistica ed i relativi procedimenti standard così come previsto dall'accordo Italia Semplice siglato il 12/6/2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, ai seguenti accordi in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali siglati in data 4 maggio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017 Suppl. Ordinario n. 26) e 6 luglio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale n.190 del 16-08-2017), ed in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/6/2016, n. 126 e s.m. ed i. e dal D.Lgs. 25/11//2016 n. 222 e s.m. i.

#### **ISTRUZIONI**

Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

Il comune deve definire la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.

In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, deve rimandare con apposito link al proprio portale.

#### 45.2 Sportello unico attività produttive

- 1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
- 2. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio.
- 3. Sul sito istituzionale del Comune di Vigliano Biellese (www.vigliano.info) è presente il collegamento al portale del SUAP gestito in modo telematico.
- 4. Il portale SUAP contiene la modulistica ed i relativi procedimenti standard così come previsto dall'accordo Italia Semplice siglato il 12/6/2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, ai seguenti accordi in Conferenza Unificata

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

tra Stato, Regioni ed Enti Locali siglati in data 4 maggio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 26), 6 luglio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale n.190 del 16-08-2017) e 22 febbraio 2018 (in attesa di pubblicazione in GU), ed in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/6/2016, n. 126 e s.m. ed i. e dal D.Lgs. 25/11//2016 n. 222 e s.m. i..

#### **ISTRUZIONI**

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con

<del>51</del>

modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, o in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell'attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e specifica le relazioni con lo SUE.

In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione del SUAP, deve rimandare con apposito collegamento al proprio portale.

#### 45.3 Commissione edilizia

- 1. La Commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- 2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore urbanistico comunale, o suo delegato, con l'incarico di segretario e da un numero di membri variabile da quattro a sei, eletti dalla Giunta comunale. La Commissione nella prima seduta provvede a designare, tra i propri componenti, il Presidente t
- 3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. L'individuazione di ciascuno componente avverrà sulla base dei nominativi di una terna di professionisti proposti dagli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Biella e, ove i nominativi proposti lo consentano, nel rispetto del principio delle pari opportunità. I membri elettivi verranno scelti in relazione alla specifica preparazione ed esperienza maturata e riportata nei rispettivi curricula; nella fattispecie dovranno essere almeno tre in possesso di laurea di tipo specialistico o magistrale. Nella scelta dei membri elettivi verrà data priorità a coloro che sono esperti nelle seguenti materie:

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- Impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici nonché in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- Scienze geologiche
- Prevenzione incendi
- Prevenzione del rischio sismico e norme tecniche per le costruzioni
- 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
- 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta comunale che l'ha nominata, pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta comunale. La Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- 9. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, nei seguenti casi:
  - a) Interventi su immobili sottoposti al vincolo idrogeologico, di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267, e al vincolo di rischio idrogeologico e idraulico (Piano di Assetto Idrogeologico), con l'esclusione degli interventi che non necessitano di indagine geologica di cui al D.M. 17.01.2018.
  - b) Interventi di nuova costruzione, così come definiti dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 3, lettera e1 e lettera e7, con esclusione degli ampliamenti e delle sopraelevazioni.
  - c) Interventi di sostituzione edilizia con esclusione dei fabbricati accessori e delle pertinenze.
  - d) Impianti di cogenerazione e trigenerazione aventi una potenza elettrica superiore a 50 kWe (microgenerazione) e inferiore a 1000 KWe (piccola generazione), alimentati a biomasse solide o liquide.
  - e) Impianti di cogenerazione e trigenerazione aventi una potenza elettrica uguale o superiore a 1000 KWe, alimentati a biomasse solide o liquide.
  - f) Interventi di ristrutturazione urbanistica.
  - g) Progetti urbani, sottoposti a strumenti urbanistici esecutivi per l'attuazione del piano regolatore generale.
  - h) Assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati
- 10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- 11. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio ciascuno nell'ambito delle proprie competenze hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
  - a. Strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - b. Convenzioni:
  - c. Programmi pluriennali di attuazione se previsti;
  - d. Regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - e. Modalità di applicazione del contributo di costruzione;
  - f. Atti normativi e procedimenti edilizi che presentano problematiche complesse e particolari per le quali si ritiene necessario un approfondimento.
- 12. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- 13. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto
- 14. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
- 15. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.
- 16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- 18. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 19. La Commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 20. Il Segretario della commissione redige il verbale della seduta.
- 21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

22. I verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

#### **ISTRUZIONI**

- -Il comune nell'istituire la commissione edilizia, quale organo tecnico consultivo, può modificare i contenuti del presente articolo in base alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto delle norme vigenti.
- La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni; pertanto, il comune che decide di assumere tale modo di procedere deve integrare il contenuto del presente articolo.

#### 45.4 Commissione locale per il paesaggio

- 1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è stata istituita dal comune, in forma singola, al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2. Il Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, approvato con D.C.C. n. 36 del 29/09/2010 e tutt'oggi in vigore pubblicato su sito istituzionale <a href="https://www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> alla sezione regolamenti, che e disciplina:
  - a. La costituzione, le procedure di nomina, la incompatibilità e la decadenza dei commissari
  - b. Attribuzioni e durata della Commissione

#### **ISTRUZIONI**

La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34 10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1bis (per i comuni ricompresi nel sito "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato" inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione) e all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

La commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. I comuni o le loro forme associative stabiliscono altresì le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

## 45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

- 1. È la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).
- 2. Il comune, non essendo dotato di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma associata, o in convenzione, o in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977.

#### **ISTRUZIONI**

E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).

Il comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977.

# Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. I procedimenti edilizi per il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi sono gestiti telematicamente tramite il portale dello Sportello Unico digitale Edilizia SUE costantemente aggiornato e raggiungibile dal sito istituzionale del Comune, www.vigliano.info, utilizzando i modelli reperibili nella sezione "Istanze" - sottosezione "Modulistica", corredata di tutta la documentazione indicata per ogni procedimento nel suddetto portale.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità viene garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie. Per i comuni che si avvalgono del sistema telematico "MUDE Piemonte" è sufficiente il rimando al sito istituzionale.

#### Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

- 1. Lo Sportello competente acquisisce delle strutture interne i necessari pareri, atti o assensi, comunque denominati, necessari all'istruttoria di un procedimento di competenza del Comune.
- 2. Lo SUAP si rapporta con lo sportello unico dell'edilizia con i consueti canali di posta elettronica certificata

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisca l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.

E' prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica e le modalità di coordinamento con lo SUAP in modo specifico (ove possibile in forma di allegato allo stesso regolamento edilizio).

#### CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

#### Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. In materia di provvedimenti amministrativi e, in particolare, di autotutela e riesame dei titoli abilitativi edilizi, si procede ai sensi della 1.n. 241/1990 e dell'articolo 68 della 1.r. n. 56/1977.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'articolo 68 della l.r. n. 56/1977.

#### Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)\*

- 1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) *o* del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- 2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
  - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse:
  - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f. i vincoli incidenti sull'immobile.
- 3. Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.
- 4. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità di consentire la stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq
- 5. Il tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

6. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici

#### **ISTRUZIONI**

Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.

Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mg.

I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

#### \* Articolo cogente

#### Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

- 1. Si applica la vigente normativa di proroga dei titoli abilitativi edilizi ed in particolare l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.
- 2. La proroga sarà concessa qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi, entro i termini di legge, per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
- 3. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia sarà valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
- 4. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina la proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare l'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- -Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- -Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera,

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

difficoltà tecnico esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

#### Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Il Comune può sospendere l'uso e dichiarare l'inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977.

## Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

- 1. Il contributo relativo ai titoli abilitativi è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione secondo le modalità previste dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Piemonte.
- 2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con, deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni. In mancanza delle tabelle regionali il comune provvede, in via provvisoria con deliberazione del consiglio comunale.
- 3. Le tariffe delle tabelle parametriche, concernenti il contributo per gli oneri di urbanizzazione sono aggiornati ogni 5 anni, dal competente organo comunale.
- 4. Lo stesso atto deliberativo, del precedente punto 3, disciplina le modalità di rateizzazione, le relative garanzie finanziarie e i casi ove è prevista la corresponsione in unica soluzione.
- 5. Il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali viene aggiornato annualmente in conformità alla determinazione regionale presente sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione corrispondente al link: <a href="http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/normativa/costo\_costruzione.p">http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/normativa/costo\_costruzione.p</a> df
- 6. Le percentuali del costo di costruzione per gli edifici non residenziali sono determinate in conformità alle disposizioni normative regionali e regolamentari vigenti.

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- 7. L'esenzione o la riduzione parziale o totale del contributo di costruzione sono disciplinati dalla vigente normativa
- 8. Sul sito istituzionale del comune, <u>www.vigliano.info</u> sezione "Servizi e modulistica" e all'interno del portale dello sportello unico dell'edilizia, sono pubblicate le tariffe delle tabelle parametriche e la documentazione necessaria per il calcolo del contributo di costruzione.

#### :ISTRUZIONI

- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può riportare le apposite tabelle, i criteri applicatici e le modalità di rateizzazioni, ovvero può rinviare ai contenuti di uno specifico allegato.
- Il contributo deve essere definito in conformità a quanto previsto all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e alle seguenti disposizioni:
- -Oneri di urbanizzazione:
- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione)
  - -con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179 4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).

#### -Costo di costruzione:

- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR 8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);
- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
- D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
- D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).

#### Articolo 53 Pareri preventivi

- 1. Il comune, su specifica richiesta, ed entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, esprime pareri preventivi nei casi di progetti particolarmente complessi, avvalendosi, se necessario, delle competenze delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 45.3 e 45.4.
- 2. Il comune effettua altresì attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare, per progetti particolarmente complessi, la modalità di espressione dei pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

#### Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

- 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, egli dovrà altresì e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

## Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Il comune, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e alla Legge 241/1990, garantisce il diritto di accesso agli atti, come disposto da apposito regolamento comunale presente sul sito istituzionale <a href="www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> nella sezione "Amministrazione Trasparente". Nella stessa sezione sono pubblicati procedimenti, tempistica e modulistica, mentre all'Albo Pretorio online è costantemente pubblicato l'avvenuto rilascio dei titoli abilitativi emessi.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio e precisare quanto riportato nella l. 241/1990 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

#### Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

- 1. Il Comune di Vigliano Biellese ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.
- 2. Una forma di partecipazione dei cittadini, all'attività del comune, avviene attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale www.vigliano.info.
- 3. L'istituto della trasparenza è strutturato anche per favorire la partecipazione ed è funzionale ad assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione.
- 4. In materia di pianificazione urbanistica le forme di partecipazione sono quelle previste dalla legge regionale urbanistica n. 56/1977. Altre forme di partecipazione vengono attivate, in via preventiva, nel processo di formazione dello strumento urbanistico, attraverso avvisi pubblici e, nelle fasi preliminari di formazione dello strumento urbanistico, attraverso incontri pubblici distribuiti nelle diverse parti del territorio.
- 5. In materia di lavori pubblici si attivano percorsi partecipativi quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature o edifici pubblici o di uso pubblico che concorrono alla creazione di una centralità, alla rigenerazione di

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

parti importanti del territorio oppure quando i cittadini hanno espresso interesse, criticità e proposte su opere e servizi della collettività

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

#### Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

- 1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.
- 2. Per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, è possibile avvalersi della legge regionale 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

#### TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

# Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza.

- 1. Il Comune applica quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e in particolare dagli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e dalla legge 241/1990.
- 2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
- 3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
- 4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative.
- 5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
- 6. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica edilizia, approvata dalla Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali in data 4 maggio 2017 ed in osservanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/6/2016, n. 126 e s.m. ed i. e dal D.Lgs. 25/11//2016 n. 222 e s.m.i. Detta modulistica è reperibile sul sito istituzionale www.vigliano.info nel portale S.U.E. per la gestione telematica delle pratiche edilizie

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990.

Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

- 1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, dovrà essere conforme alla modulistica del portale S.U.E. di cui al precedente articolo 58.
- 2. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

#### Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, *il* soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere:
- 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
- 4. Le procedure di occupazione di suolo pubblico sono disciplinate da idoneo regolamento comunale pubblicato sul sito istituzionale <u>www.vigliano.info</u> nella sezione regolamenti

## Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Il Comune applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 152/2006 al titolo V, nella l.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

#### CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

- 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
- 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
- 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 7. È fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

- comma 2: il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008;
- -comma 3: i riferimenti normativi sono:

- \* testi del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

#### Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

- 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento *dell'istanza* di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale provvede:
  - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
- 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
- 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

#### Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

- 1. Il titolare di titolo abilitativo ad edificare e il direttore dei lavori, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio o in prossimità a spazi pubblici o aperti al pubblico, devono delimitare l'area interessata dai lavori e adottare i più idonei accorgimenti tecnici e recinzioni provvisorie intesi a salvaguardare e garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune.
- 2. In ogni caso, devono essere adottate le misure necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il transito di veicoli e pedoni e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 3. In caso di installazione di cantieri che interessano le sedi stradali, valgono le norme dettate del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L'installazione dovrà essere preventivamente comunicata agli uffici comunali
- 4. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 metri e devono osservare tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti dall'articolo 29 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione richiamato nel precedente comma.
- 5. Per lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere potrà assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per casio, secondo le prescrizioni del comune.

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- 6. Nel caso di recinzione che racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- <u>Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare</u> quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 ed inserire prescrizioni particolari per quanto concerne l'inserimento ambientale delle recinzioni dei cantieri.

#### Articolo 65 Cartelli di cantiere

- 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
  - a. Dell'intervento in corso di realizzazione;
  - b. Degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
  - c. Della denominazione delle imprese assuntrici dei lavori;
  - d. Dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere. .
  - e. Il progettista delle opere strutturali
  - f. Il progettista degli impianti
- 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- 3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

#### **ISTRUZIONI**

- Per quanto prescritto al comma 1, v. articolo 27 del d.p.r. 380/2001.
- Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- -E' facoltà del comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008, articoli 90 e 99.
- -Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

#### Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

- 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
- 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
- 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

- -Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3. Ora D.M.17gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"
- I riferimenti normativi di cui al comma 5 sono il d.lgs. 152/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
- I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono la l. 257/1992, il D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013.
- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008, in particolare agli artt. 118 e seguenti.

#### Articolo 67 Misure di cantiere ed eventuali tolleranze

- 1. Nell'ambito delle procedure di controllo si applica, in materia di "tolleranza di cantiere" intesa come valore assoluto, quanto disposto dall' 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/2001 e dall'articolo 6 della l.r. 19/1999
- 2. La verifica di detta tolleranza sarà eseguita in contraddittorio con il direttore dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6.

## Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Si applica la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008.

## Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

- 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### **ISTRUZIONI**

- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I. CAPO VI.
- -Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'articolo 5 del d.p.r. 285/1990.
- La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero della salute.

Il riferimento normativo è il d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.

#### Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

- 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 3. I criteri applicativi e gestionali del ripristino del suolo e degli impianti pubblici sono disciplinati da idoneo regolamento comunale pubblicato sul sito istituzionale <a href="https://www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> nella sezione regolamenti.

## Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1. È facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
  - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
- 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori

#### TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

#### CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

#### Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

- 1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
- 2. Le norme di settore alle quali devono confrontarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - a) resistenza meccanica e stabilità

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature, anche ai portatori di handicap.

La documentazione necessaria al rispetto delle norme riferite ai settori sopra ripotati dovrà essere prodotta ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione della richiesta del provvedimento di permesso di costruire o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

- 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
- 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può fissare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, livelli di prestazione per le singole proposizioni esigenziali, stabilendone le modalità di verifica. I contenuti del presente articolo qualora trattati dal regolamento di igiene comunale possono essere espressamente richiamati.

- Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
  - 1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
  - 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
- 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
- 7. Si rimanda alla normativa di settore vigente in materia di energie rinnovabili, emissioni sonore, emissioni atmosferiche, efficienza energetica e raccolta differenziata.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare per gli aspetti di compatibilità ambientale, efficienza energetica, contenimento dei consumi energetici a specifico allegato "energetico ambientale".

## Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

- 1. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle relative aree di pertinenza, compresi gli interventi previsti in deroga al piano regolatore generale, devono conservare gli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
- 2. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. L' Autorità comunale sentita la Commissione locale per il paesaggio, può verificare la conformità degli interventi alle prescrizioni del presente articolo, fornendo eventuali ulteriori indicazioni.
- 3. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
- 4. L'Autorità comunale, nell'ambito della fase istruttoria o di verifica del progetto municipale ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale, disponendo, ove necessario, la sostituzione o la rimozione di elementi

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

accessori esistenti – quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, superfetazioni ecc. - che non siano confacenti con il contesto storico – ambientale.

- 5. L'esecuzione delle prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, deve essere effettuata entro il termine di validità dello stesso atto di assenso.
- 6. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo "omogeneo"; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- 7. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. Nei casi di intervento all'interno delle Aree con insediamenti di valore (AIV) e nell'area collinare così come perimetrata nelle tavole di PRG, la scelta del colore è sottoposta al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, fermo restando il rispetto della scala cromatica originaria.
- 8. Gli interventi previsti nel contesto storico-architettonico dei Villaggi Operai devono rispettare e osservare le disposizioni di cui all'Allegato 3 "Indirizzi e criteri per gli interventi di recupero nei Villaggi Operai Trossi e Rivetti"
- Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
  - 1. Il comune applica le deroghe ai parametri e agli indici urbanistico-edilizi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
  - 2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
  - 3. Resta salva la facoltà del comune di disciplinare riduzioni sia delle tariffe degli oneri di urbanizzazione che della fiscalità comunale qualora nei progetti edilizi si riscontri un significativo innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici di nuova costruzione.

#### **ISTRUZIONI**

- -Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.
- In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

# Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

- 1. Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon si richiamano le disposizioni delle legge regionale 5/2010 e della Direttiva europea 2013/59/Euratom non appena sarà recepita dall'Ordinamento italiano
- 2. Nelle aree ad alto rischio individuate dalle misurazioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.).

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato all'articolo 11 della l.r. 5/2010.

# Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

- 1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave", mentre nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali , la misura dell'altezza interna si ottiene , convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre fino a una profondità massima di 0, 50 metri. Il volume suddetto del locale è la sommatoria dei volumi delle diverse parti nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
- 2. Le controsoffittature realizzate all'interno dei locali abitabili, di norma, vengono considerate elementi di arredo e soltanto nel caso in cui coprano l'intera superficie del locale interessato, siano completamente chiuse e ancorate alle pareti perimetrali, esse vengono considerate al pari di un "soffitto finito" così come indicato al comma 1
- 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dal vigente regolamento comunale di igiene e sanità pubblicato sul sito istituzionale <a href="https://www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> nella sezione regolamenti
- 4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- 1. per le nuove costruzioni, nei casi di:
  - 1.1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
  - 1.2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
  - 1.3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
- 2. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
  - 2.1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
  - 2.2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- 5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
- 6. Ai fini del presente regolamento la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 7. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 8. È comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
  - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
  - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

# **ISTRUZIONI**

- Le disposizioni citate al comma 2 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.
- -Il comune può integrare le disposizioni contenute nel comma 3 con precisi rimandi agli atti ed elaborati dello strumento urbanistico generale, laddove siano in esso individuati edifici, complessi di edifici, comparti, aree o zone a cui fare riferimento per una più puntuale applicazione della normativa.

# Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

- 1. In materia di sicurezza e protezione contro le cadute dall'alto, si definiscono linee vita l'insieme degli ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relative corde.
- 2. Il Comune applica le disposizioni legislative e regolamentari vigenti"

#### **ISTRUZIONI**

I riferimenti normativi sono l'articolo 15 della l.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016.

# Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Si applica il vigente regolamento comunale, pubblicato sul sito istituzionale www.vigliano.info alla sezione regolamenti e le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

# **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge regionale del 2 maggio 2016, 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).

# CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

#### Articolo 80 Strade

- 1. Le caratteristiche geometriche e funzionali delle strade dovranno essere conformi al Codice della strada e ai relativi regolamenti.
- 2. Il vigente piano urbano del traffico e le norme tecniche del vigente piano regolatore disciplinano gli interventi sulla rete della mobilità urbana.
- 3. Tutti gli interventi sulla rete urbana dovranno osservare, ove possibile, le linee guida della Regione Piemonte in materia di sicurezza stradale e in materia di "zone30", pubblicate sul sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/trasporti/pubblicazioni.htm
- 4. Le tipologie della pavimentazione, il deflusso delle acque meteoriche e la pendenze, saranno prescritte dall'Autorità comunale in funzione del tessuto urbano interessato dalla strada.

#### Articolo 81 Portici

- 1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3 m di larghezza e 3 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
- 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera dovrà essere messa in relazione alla lunghezza del percorso porticato e alla sua larghezza. Tali misure verranno concordate in relazione alla proposta progettuale presentata e all'utilizzo prevalente dello spazio 3. I valori dei rapporti aeroilluminanti dei locali che affacciano sui portici sono disciplinati dal regolamento igienico-sanitario pubblicato sul sito istituzionale www.vigliano.info alla sezione regolamenti.
- 4. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis", ancorché private, siano presenti in contesti urbani classificati dal piano regolatore come "Nuclei di antica formazione" non è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti
- 5. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

#### **ISTRUZIONI**

- -Gli spazi pubblici nei quali è prescritta la formazione di portici o di "pilotis" sono individuati negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel comune.
- il comune completa i commi 1 e 2 fissando le misure consentite e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- Il comune deve indicare, nel proprio regolamento di igiene, i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, prevedendo l'adozione di misure compensative dell'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata.

#### Articolo 82 Piste ciclabili

- 1. Il comune favorisce la realizzazione di piste ciclabili con le caratteristiche tecniche previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Le piste ciclabili, a prescindere dalla tipologia, ossia in sede propria o sede ricavata sulla carreggiata o sul marciapiede, devono essere tra loro raccordate affinché ne risulti un flusso continuo, protetto e ben accessibile che inviti il ciclista ad imboccarlo ed a preferirlo rispetto a percorsi paralleli non sicuri.
- 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi richiamati dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
- 3. I progetti delle piste ciclabili devono integrarsi e confrontarsi con i contenuti del piano urbano del traffico e del piano regolatore generale

# **ISTRUZIONI**

- —Il comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.
- Il comune può dettare nel regolamento edilizio anche specificazioni di materiali e finiture con i quali realizzare tracciati ed arredi delle piste.

# Articolo 83 Aree per parcheggio

- 1. Si applicano i disposti della l. 122/1989, dell'articolo 21 della nella l.r. 56/1977 e di ogni altra norma statale e regionale in materia di parcheggi.
- 2. Nei casi di insediamenti commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 m<sup>2</sup> e nei casi di attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano i disposti delle norme statali e regionali di settore.
- 3. Le norme tecniche del piano regolatore disciplinano i tipi di pavimentazione, mentre l'illuminazione, le aiuole e l'arredo, a servizio dei parcheggi privati o di uso pubblico e il relativo schema di distribuzione vengono concordate con l'Autorità comunale con particolare riferimento ai parcheggi previsti nei contesti storico-paesaggistici.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia può specificare quanto riportato nella l. 122/1989 e all'articolo 21 della nella l.r. 56/1977.

Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26.

# Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

- 1. Si definiscono piazze e aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire
- 2. Le pavimentazioni devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il recapito delle acque meteoriche e inoltre devono essere carrabili per favorire l'accesso ai mezzi di soccorso e ai mezzi adibiti alla manutenzione dei servizi del sottosuolo e del soprassuolo.
- 3. I materiali utilizzati e le modalità costruttive devono essere rispettosi del contesto urbano circostante
- 4. Per la tipologia e la fruizione degli spazi pedonali si rimanda alle linee guida della Regione Piemonte pubblicate nella sezione del sito istituzionale <a href="http://www.regione.piemonte.it/trasporti/pubblicazioni.htm">http://www.regione.piemonte.it/trasporti/pubblicazioni.htm</a>

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

# Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
- 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6. Per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati si rimanda alle linee guida approvate dalla Regione Piemonte e pubblicate nella sezione del sito istituzionale <a href="http://www.regione.piemonte.it/trasporti/pubblicazioni.htm">http://www.regione.piemonte.it/trasporti/pubblicazioni.htm</a>
- 7. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 8. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché in conformità al regolamento comunale di polizia urbana pubblicato sul sito istituzionale <a href="https://www.vigliano.info">www.vigliano.info</a> alla sezione regolamenti.

#### **ISTRUZIONI**

- -Il comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio.
- -Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del d.p.r. 503/1996.
- -Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del d.m. 236/1989.

-I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

# Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

- 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m 3,00 e superiore a m 5 per gli insediamenti residenziali o compatibili con la residenza, e m 6,00 per gli insediamenti produttivi e della grande distribuzione. La distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a m5,00 e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a m.2.50.
- 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m 4,50. Maggiori distanze saranno stabilite in riferimento alla destinazione d'uso dell'insediamento esistente o in previsione
- 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in
- 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

termini di sicurezza per la circolazione.

- 9. Sono altresì previste deroghe nei casi di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e nei contesti urbani di valore storico paesaggistico con particolare riferimento ai Villaggio Operai Trossi e Rivetti di cui all'Allegato 3
- 10. Gli accessi carrabili e pedonali che affacciano sulla proprietà pubblica o di uso pubblico, devono essere mantenuti, a cura del fruitore, puliti e sgombri da

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

neve o da qualsiasi altro materiale che possa costituire pericolo od ostacolo per la circolazione ciclopedonale e veicolare.

#### **ISTRUZIONI**

- —Il comune deve fissare le misure di cui al comma 4 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- -I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'articolo 3 del d.lgs. 285/1992.

# Articolo 87 Chioschi/dehors su suolo pubblico

- 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
- 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e, ove occorra, di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro
- 7. Per ogni altro adempimento si rimanda al vigente regolamento comunale di polizia urbana pubblicato sul sito istituzionale <u>www.vigliano.info</u> alla sezione regolamenti

### **ISTRUZIONI**

- -I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- -Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione.

# Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

- 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
- 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico
- g. lapidi commemorative;
- h. ogni altro apparecchio od impianto, non altrimenti collocabile, che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
- 15. Per ogni altro adempimento si rimanda al vigente regolamento comunale di polizia urbana pubblicato sul sito istituzionale <u>www.vigliano.info</u> alla sezione regolamenti

#### **ISTRUZIONI**

- —Il comune può adottare disposizioni diverse da quelle stabilite al comma 2, ove supportate da specifiche prescrizioni di strumenti urbanistici generali o esecutivi.
  - -Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il d.lgs. 285/1992.
  - —Il comune può integrare il presente articolo con l'aggiunta di fattispecie particolari, la cui introduzione sia motivata da ragioni di pubblica utilità.

# Articolo 89 Recinzioni

- 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
- 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate, in relazione all'uso del suolo, come segue:

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- a. nelle aree produttive e terziarie con muro pieno di altezza massima di 2,50 m
- b. nelle aree residenziali con muretto o cordolo di altezza massima di 54 cm sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 1,80 m;
- c. nelle aree agricole con legno tipo tradizionale a staccionata, oppure con paletti in legno o ferro su plinti isolati e filo teso o rete metallica per un'altezza massima di 1,80 m; nel caso di presenza di animali è ammissibile, all'interno dell'altezza massima, la costruzione di un muretto continuo di altezza massima di 25 cm
- d. nelle aree dei punti precedenti, sono consentite siepi mantenute ad una altezza massima variabile tra 1,80 m e 2,50 m, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile
- e. nei contesti storici e paesaggistici si rimanda alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e alle decisioni dell'Autorità comunale supportate dal parere della Commissione locale per il paesaggio
- 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
- 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: muratura intonacata o a vista, calcestruzzo intonacato o a vista o rivestito con pietra locale.
- 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro, alluminio verniciato e legno.
- 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
- 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
- 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
- 11. Gli arretramenti delle recinzioni dal confine stradale previsti per le diverse tipologie di strade, all'interno e all'esterno del centro abitato, sono indicati nelle norme di attuazione del piano regolatore

- —Il comune completa il comma 3 modificandolo ed integrandolo, se del caso: il comune può quindi escludere alcune delle opzioni espresse alle lettere a), b), c), d) ed introdurne altre (v. lett. e).
- Il comune deve completare i commi 5, 6, 8 e può introdurre specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

# Articolo 90 Numerazione civica

- 1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso a destra e ad una altezza variabile da 1,80 m a 3,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso
- 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune fissa i tempi entro cui assegnare i nuovi numeri civici e provvedere alla denominazione delle nuove strade.
- -Completare il comma 2 con la misura richiesta: si consiglia un minimo di 1,50 m.
- A completamento e specificazione di quanto prescritto al comma 4, il comune può fissare i tipi dei materiali ammessi, nonché le caratteristiche cromatiche e dimensionali.

#### CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

#### Articolo 91 Aree Verdi

- 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- 2. Le norme tecniche del piano regolatore stabiliscono le quantità di verde privato in funzione della superficie scoperta del lotto nonché i tipi di vegetazione arbustiva e arborea autoctona, da piantumare nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico
- 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,30 m rispetto al medesimo; in ogni caso devono essere rispettati gli obblighi di cui ai successivi commi.
- 4. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 6. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
- 7. Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla legge 14 gennaio 2013 n, 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"
- 8. Nelle strategie di progettazione o di riqualificazione di aree verdi pubbliche o di uso pubblico, devono essere, di norma, utilizzate essenze sia arbustive che arboree di tipo autoctono ponendo attenzione, in termini di fusto e di chioma, al contesto urbano che le ospita.

#### **ISTRUZIONI**

<sup>-</sup> Il comune può prescrivere la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.

<sup>-</sup>Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

#### Articolo 92 Parchi urbani

1. Il Comune nell'ambito della propria attività di governo del territorio, favorisce promuove la realizzazione e la riqualificazione dei parchi urbani e di ogni altra area pubblica destinata al verde urbano

#### Articolo 93 Orti urbani

- 1. Il comune favorisce e promuove l'integrazione sociale, sostenendo e incentivando, anche attraverso contributi, gli orti solidali assegnati a pensionati e a persone in condizioni di disagio economico, a persone diversamente abili oppure ad associazioni senza fine di lucro che salvaguardano le esigenze di dette persone attraverso un progetto collettivo in grado di promuovere l'integrazione sociale
- 2. Le modalità di assegnazione e conduzione degli orti sono disciplinati dal regolamento comunale pubblicato sul sito istituzionale <u>www.vigliano.info</u> alla sezione regolamenti

# Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Il Comune nell'ambito della propria attività di governo del territorio, favorisce promuove la conoscenza, la realizzazione e la riqualificazione di parchi e percorsi nel territorio rurale.

# Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato nella legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), nella legge regionale del 18 febbraio 2010, 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e nel decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

#### Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

- 1. La tutela del suolo e del sottosuolo è disciplinata e controllata, per ogni intervento edilizio e classificazione d'uso dei suoli, dalle norme di attuazione del vigente piano regolatore pubblicato sul sito istituzionale www.vigliano.info.
- 2. Nei progetti o nella diretta esecuzione di opere che modifichino il suolo, deve essere prevista, in ottemperanza alle norme del piano regolatore, la corretta canalizzazione, il recapito più opportuno e la naturale infiltrazione delle acque meteoriche senza che ciò comporti, nel contesto di intervento, significative alterazioni del reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque.
- 3. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della 1.r. 22/1996, è disciplinato secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
- 4. Il territorio del Comune di Vigliano rientra negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi e pertanto si recepiscono le disposizioni previste all'articolo 24 delle Norme del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731; si recepisce altresì quanto disposto dalla D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441, approvata in attuazione del comma 6 del citato articolo 24, con particolare riferimento al paragrafo 6 "Aspetti realizzativi di particolari opere interrate" del relativo Allegato
- 5. L'installazione delle sonde geotermiche è disciplinata secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire soglie di permeabilità minima, in carenza di disposizioni sovraordinate, per i diversi materiali in uso, per i quali, pur avendo una copertura permanente, gli stessi permettono alle acque meteoriche di raggiungere la falda e di considerare comunque permeabile l'area di intervento.

Si precisa che i comuni il cui territorio rientra, anche solo in parte, negli ambiti di ricarica degli acquiferi profondi, recepiscono in questo articolo le disposizioni previste all'articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.

Il comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

#### CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

# Articolo 97 Approvvigionamento idrico

- 1. Ogni edificio con permanenza di persone deve essere provvisto di acqua in quantità e qualità riconosciute idonee dalla Autorità Sanitaria competente, ai sensi della vigente normativa.
- 2. È fatto obbligo, per ogni edificio, di allacciarsi all' acquedotto comunale nel rispetto del regolamento comunale igienico sanitario pubblicato sul sito istituzionale www.vigliano.info nella sezione regolamenti e nel rispetto del regolamento pubblicato sul sito <a href="www.cordarbiella.it">www.cordarbiella.it</a> della società Cordar S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato
- 3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento:
  - d.lgs. 152/2006, in particolare l' articolo 94;
  - legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
  - regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
  - regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
  - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

#### **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- -d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- -Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

# Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

- 1. Le acque reflue o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura comunale o laddove non sia esistente recapitate nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 2. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività

# Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- 3. Gli allacciamenti alla fognatura comunale devono rispettare il regolamento comunale igienico sanitario pubblicato sul sito istituzionale www.vigliano.info nella sezione regolamenti e il regolamento delle fognature pubblicato sul sito <a href="https://www.cordarbiella.it">www.cordarbiella.it</a> della società Cordar S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato. Per le acque meteoriche di dilavamento e per le acque di lavaggio di aree esterne si applicano le norme del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R
- 4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **ISTRUZIONI**

# La normativa di riferimento è la seguente:

- -deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- -d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento); -legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- -legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- -regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- -Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

#### Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

- 1. Si applica quanto previsto dai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani pubblicati sul sito istituzionale www.vigliano.info nella sezione regolamenti
- 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

#### **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- -d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- -legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.

# Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

# **ISTRUZIONI**

Si applica quanto previsto dalla normativa di riferimento e in particolare:
-L.R. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento

atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria":

- -19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- -Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- -D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19 4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- -D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

# Articolo 101 Distribuzione del gas

1. Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

#### **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

- l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
- Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

#### Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

- 1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);
- 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

# **<u>a\_ISTRUZIONI</u>**

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);

# Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento è disciplinata dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **ISTRUZIONI**

La normativa di riferimento è la seguente:

Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi

# Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

#### Articolo 104 Telecomunicazioni

- 1. Nell'ambito dell'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e della protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con particolare riferimento agli obblighi appresso specificati:
  - a. I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, al Servizio ambiente del Comune un programma contente le proposte di localizzazione dei nuovi impianti e/o delocalizzazione di impianti esistenti
  - b. Il programma deve contenere una planimetria in scala adeguata con l'indicazione puntuale dei nuovi impianti, l'indicazione dei siti sensibili, l'elenco degli impianti esistenti e una sintetica relazione delle motivazioni e delle scelte effettuate. Il programma verrà valutato dal Servizio comunale competente in materia ambientale di concerto con il Servizio competente in urbanistica-edilizia.
  - c. Il programma di localizzazione si intende approvato con silenzio-assenso se non pervengono osservazioni dal Comune entro 45 giorni naturali e consecutivi, dalla data di presentazione

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nella legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione):

-D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);

-D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di

# Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;

- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86 10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43 9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19 13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25 7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19 13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).

# CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

# Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

- 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili, meglio specificati e illustrati nel "Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e documentaria" di cui all' Allegato 4.
- 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.
- 8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme tecniche del vigente piano regolatore e il regolamento di polizia urbana pubblicati sul sito istituzionale <u>www.vigliano.info</u>

#### **ISTRUZIONI**

Conclusi gli adempimenti prescritti dalla l.r. 35/1995, il comune allega al regolamento edilizio il "catalogo dei beni culturali architettonici".

# Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

- 1. Gli interventi devono mantenere e conservare il linguaggio architettonico delle facciate e di ogni altro elemento di pregio presente all'esterno e all'interno dell'edificio ancorché l'edificio non sia specificatamente vincolato da norme statali e regionali o da norme di piano regolatore o di regolamenti comunali.
- 2. Nei casi di edifici di cui all'Allegato 4 "Catalogo manufatti di rilevanza architettonica, storica e documentaria" e degli edifici vincolati da norme statali e regionali o da norme di piano regolatore o di regolamenti comunali, l'esecuzione degli interventi è subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Organo deputato alla tutela del vincolo.
- 3. È fatto divieto di rimuovere dipinti murali, decorazioni artistiche, stemmi e altri elementi decorativi, esposti o meno alla pubblica vista, in assenza di specifica autorizzazione.
- 4. Al fine di garantire qualità agli interventi si rinvia alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale") pubblicate sul sito istituzionale della regione al link http://www.regione.piemonte.it/territorio/documentazione.htm
- 5. In casi particolari l'Autorità comunale si riserva di consultare la Commissione locale del paesaggio qualora l'edifico, ancorché non vincolato, sia localizzato nelle vicinanze di contesti urbani vincolati da norme statali e regionali o da norme di piano regolatore.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

# Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

- 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
- a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 2,00 m;

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia. Non devono essere scalabili e non devono presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
- 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali purché consoni con il contesto circostante. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
- 3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti. I "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
- 4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a. 1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
  - b. .2,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
  - c. 0,25m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a
    partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di
    3,00 m.
- 5. L'Autorità comunale può concedere deroghe in casi particolari e previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente
- 6. Il Comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune deve completare il resto del comma 1 con l'indicazione della misura.
- —Il comune deve completare il comma 2 con l'elenco dei materiali consentiti e di quelli eventualmente vietati, indicando, se del caso, specifiche prescrizioni per zone particolari del territorio.
- Il comune deve completare il comma 4 con le misure richieste e deve, in particolare, fissare il valore del rapporto indicato alla lettera a).

#### Articolo 108 Allineamenti

- 1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
- 2. In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore

#### **ISTRUZIONI**

L'argomento può essere meglio specificato nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, rappresentando graficamente nelle tavole di piano gli allineamenti previsti.

#### Articolo 109 Piano del colore

- 1. Nelle more di formazione del piano del colore si rinvia all'Allegato 3 per le tinteggiature previste nei Villaggi Operai "Trossi e Rivetti", mentre i colori delle tinte, previste nelle aree vincolate dal piano regolatore, ex articolo 24 della legge urbanistica regionale 56/1977, sono subordinati al preventivo parere della Commissione locale del paesaggio
- 2. Gli interventi di tinteggiatura su immobili vincolati ex lege, sono subordinati al preventivo parere e/o autorizzazione dell'Autorità deputata alla tutela del vincolo.
- 3. Per gli edifici che non siano specificatamente vincolati e che ricadono nelle vicinanze di immobili vincolati, le tonalità cromatiche dovranno essere coerenti con il contesto circostante.
- 4. In casi particolari l'Autorità comunale si riserva di consultare la Commissione locale del paesaggio qualora l'edifico, ancorché non vincolato, sia localizzato nelle vicinanze di contesti urbani vincolati da norme statali e regionali o da norme di piano regolatore o di regolamenti comunali.

#### **ISTRUZIONI**

Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

- a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
- b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
- c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

# Articolo 110 Coperture degli edifici

- 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- 2. Le coperture e i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

- 3. I canali di gronda e i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi liberi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. Ogni copertura deve avere un pluviale del diametro interno di almeno cm. 10 ogni 80 m², o frazione di 80 m², di superficie orizzontale.
- 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile e conforme al contesto per almeno 2,00 m.
- 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
- 7. Al fine di garantire qualità agli interventi di nuove coperture o di modifica di quelle esistenti, si rinvia alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale") pubblicate sul sito istituzionale della regione al link http://www.regione.piemonte.it/territorio/documentazione.htm

### **ISTRUZIONI**

-Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può stabilire l'impiego di specifici materiali ed indicare le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio specificamente individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale.

Il comune può fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30 13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degl insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

# Articolo 111 Illuminazione pubblica

- 1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
- 3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici è auspicabile la previsione di impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.

# Articolo 112 Griglie ed intercapedini

- 1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

# Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

- 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
- 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

- 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
- 5. Per la progettazione e la realizzazione degli impianti di condizionamento si applica quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.
- 6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **ISTRUZIONI**

Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:

- nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- -nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
- -nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
- nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

#### Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

- 1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
- 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza uguale o maggiore di 2,20. m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
- 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
- 4. Nelle more di formazione del piano del colore, che preveda anche materiali e coloriture dei serramenti esterni differenziandoli in funzione delle peculiarità del

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

contesto urbano, si rinvia all'Allegato 3 per i materiali e le colorazioni dei serramenti degli edifici dei Villaggi Operai "Trossi e Rivetti", mentre l'utilizzo di materiali e colori dei serramenti, previsti nelle aree vincolate dal piano regolatore, ex articolo 24 della legge urbanistica regionale 56/1977, sono subordinati al preventivo parere della Commissione locale del paesaggio

#### **ISTRUZIONI**

- -Il comune deve completare il comma 2, indicando le misure consentite.
- -Per l'ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, è opportuno che il comune rediga elenchi di materiali e di coloriture ammesse, differenziandoli secondo le caratteristiche di zona.

# Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

- 1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- 2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata, ove occorra, di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
- 7. Per quanto non espressamente previsto si applica regolamento di polizia urbana pubblicato sul sito istituzionale <u>www.vigliano.info</u> alla sezione regolamenti

#### **ISTRUZIONI**

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- E' opportuno che il comune, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del d.p.r. 495/1992, stabilisca le limitazioni dimensionali per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati nel centro abitato.
- -Il comune può, nel rispetto delle leggi vigenti, integrare l'articolo stabilendo oltre ai parametri dimensionali, anche i requisiti formali, le coloriture ed i materiali per le fattispecie in argomento; può altresì stabilire le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché la necessità di disporre di una relazione.

# Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. Si rinvia al regolamento di polizia urbana pubblicato sul sito istituzionale www.vigliano.info alla sezione regolamenti

#### **ISTRUZIONI**

Per i contenuti e riferimenti normativi si veda l'articolo precedente

# Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

- 1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta, oppure con arretramento minore imposto dalla pendenza naturale del terreno quando superi il 100%; le terrazze dovranno essere obbligatoriamente sistemate a verde e piantumate;
- 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
- 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. L'allineamento lungo le strade deve coincidere con quello prescritto per le recinzioni, salvo deroghe giustificate dall'andamento del suolo o da ragioni di tipo geotecnico.
- 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in materiale idoneo e appropriato con il contesto circostante.
- 5. Per i muri di sostegno isolati, localizzati in contesti di particolare valore storico- paesaggistico si rinvia alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore, tenuto comunque conto dell'obbligo di utilizzare materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

# Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

6. I progetti dei muri previsti nelle aree di tutela paesaggista, individuate dal piano regolatore e in quelle classificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, devono produrre specifiche soluzioni progettuali di idoneo inserimento ambientale osservando accorgimenti di mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

#### **ISTRUZIONI**

- Il comune deve completare il testo dei commi 1, 2 e 4 con l'indicazione delle misure e l'elencazione dei materiali ammessi nonché con eventuali prescrizioni circa le modalità di realizzazione e con gli accorgimenti atti ad assicurare il miglior inserimento ambientale.
- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

#### Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. Si rinvia alla normativa statale, regionale e alle norme tecniche del piano regolatore vigente nonché alicontenuti degli Allegati 3 ("Indirizzi e criteri per il recupero dei Villaggi Trossi e Rivetti e 4 ("Catalogo "Manufatti di rilevanza architettonica-storica-documentari")

# Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

#### Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

- 1. Le operazioni di riqualificazione urbana e la progettazione di luoghi pubblici non dovranno mai essere introverse, bensì inserirsi nelle trame urbane circostanti. Gli spazi pubblici progettati (piazze, giardini parchi parcheggi,) dovranno essere percepibili come elementi strutturali (accessibili e utilizzabili) dall'intero tessuto urbano e non solo dal singolo contesto
- 2. Nelle strategie per la progettazione ai fini della sicurezza, devono essere osservate le norme prestazionali di cui al successivo comma, ossia tutti quegli interventi volti a garantire il raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza.
- 3. Le norme prestazionali da osservare sono appresso specificate:
  - a) permeabilità visuale: avere il controllo dell'ambiente circostante che di fatto attiva una sorveglianza spontanea e cioè la possibilità di vedere e di essere visti che risulta fondamentale per la sicurezza urbana (si suggeriscono alcuni accorgimenti generali: scegliere barriere protettive, muretti, siepi o altri elementi che non impediscano completamente la visuale di una persona o di un bambino; l'uso di alberi e non di siepi migliora in maniera sensibile la possibilità di aumentare il campo visivo)

# Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- b) Illuminazione omogenea evitando zone d'ombra o effetti abbaglianti e per quanto possibile illuminare maggiormente i marciapiedi e le piste ciclabili rispetto alla carreggiata.
- c) Le barriere protettive devono costituire un elemento di arredo urbano molto importante per la sicurezza del cittadino, esse devono evitare la commistione fra pedoni, ciclisti e automobilisti
- d) Le aree attrezzate a gioco bimbi devono essere dotate di idonei elementi (siepi basse, recinzioni aperte o altro) che facilitino il compito di sorveglianza da parte degli accompagnatori
- e) L'accessibilità deve essere priva di barriere architettoniche
- f) Panchine, cestini e ogni altro arredo fruibile deve essere di materiali resistenti agli atti vandalici
- g) I colori utilizzati per gli arredi dei giardini o delle aree verdi devono produrre un effetto cromatico che sia di attrazione per i fruitori di altri spazi aperti adiacenti o circostanti (strade, piste ciclabili, marciapiedi, cortili privati ecc..)
- 4. Deve essere rispettato il contenuto del regolamento comunale sulla video sorveglianza approvato con D.C.C. n. 3 del 25/02/2008, il regolamento comunale di polizia urbana e ogni altro riferimento in materia di "sicurezza urbana integrata" di cui alla legge 18 aprile 2017 n, 48 " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa dispone indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

# CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

# Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

- 1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. Gli edifici e gli impianti pubblici e privati devono osservare e rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o specificare quanto disciplinato nella l. 13/1989.

#### Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

- 1. Si definisce serra bioclimatica o solare, un vano vetrato integrato o confinante con un edificio, in grado di captare energia solare e veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso e aiutando a ridurre i consumi.
- 2. La serra deve consentire una riduzione pari ad almeno il 20% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Per contro non è da considerarsi volume tecnico escluso dal calcolo delle volumetrie
- 3. Per la realizzazione delle serre di cui ai precedenti commi si applicano vigenti norme, regolamentazioni e direttive in materia di rendimento energetico nell'edilizia, tenuto conto di un reciproco rispetto tra serre e linguaggio architettonico dell'edificio
- 4. Per quanto non specificatamente espresso si rinvia alla D.G.R. 45-11967/2009

#### **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o specificare quanto disciplinato nella D.G.R. 45-11967/2009.

# Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Il Comune applica le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rendimento energetico nell'edilizia, tenuto conto di un reciproco rispetto tra il linguaggio architettonico dell'edificio e i materiali e le collocazioni delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai pannelli solari e fotovoltaici.

# Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

- 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono

# Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. Ogni copertura deve essere dotata di un pluviale del diametro interno di 10 cm per ogni 80 metri quadrati, o frazione di 80 metri quadrati, di superficie orizzontale
- 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere *preferibilmente* incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
- 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
- 7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
- 8. Si applicano le norme tecniche del piano regolatore per quanto non espressamente previsto.

#### **ISTRUZIONI**

- È facoltà del comune individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche geologiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, sono preferibili sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (es: catena e drenaggio).
- Il comune può fissare parametri concernenti le pendenze delle coperture ed ogni altro requisito dimensionale per esse richiesto.
- Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
- Per quanto disposto al comma 7 si suggerisce una inclinazione non inferiore a 15°.

# Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

- 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
- a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
- b. alla manutenzione e pulizia;
- c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;

#### Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

- e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale.
- 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
- 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

- 14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
- 15. Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni vigenti in materia di codice della strada.

#### **ISTRUZIONI**

- Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, 7, sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali.
- Al comma 7, l'illuminamento medio non deve risultare inferiore a 4 lx (lux).
- E' facoltà del comune non rendere obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici residenziali mono e bifamiliari.
- Le misure riportate nei commi 11, 12, 13 sono fornite a titolo esemplificativo e possono essere modificate dal comune in relazione alle esigenze locali; in ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986.

# Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

- 1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
- 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, superficie minima 6,00 m<sup>2</sup>
  - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, superficie minima 9,00 m<sup>2</sup>;
  - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, superficie minima 16,00 m<sup>2</sup>
- 5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

8. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

# Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

- 1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
- 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

#### **ISTRUZIONI**

E' facoltà del comune stabilire condizioni per la realizzazione delle intercapedini.

#### Articolo 128 Recinzioni

1. Gli elementi costruttivi e dimensionali delle recinzioni sono disciplinate dall'articolo 89 del presente regolamento e dalle norme di attuazione del PRG.

# Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

- 1. I materiali e le tecniche costruttive utilizzati per la costruzione degli edifici devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore con particolare riferimento alle nome in materia di ingegneria sismica e in materia di efficienza energetica
- 2. Il Comune promuove la bioedilizia favorendo l'uso di materiali agricoli di scarto, come paglia di grano o di riso, accompagnati da sistemi costruttivi innovativi
- 3. Per le costruzioni prefabbricate si rinvia all'articolo 132

# Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

- 1. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati e in conformità alle norme di attuazione del piano regolatore, è ammessa la costruzione di:
  - a. Pergolati con altezza massima di m 2,50 di modeste superficie, privi di copertura e chiusure laterali realizzati in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibili e smontabili in quanto privi di fondamenta, che fungono da sostegno per piante rampicanti
  - b. Bassi fabbricati destinati ad autorimesse o ripostigli aventi emergenza netta all'intradosso non superiore a m 2,50 e altezza al colmo della copertura non superiore a quella del solaio di copertura dei locali agibili del piano terreno dei fabbricati vicini
  - c. Piscine di cui al successivo articolo 131
  - d. Ogni altro manufatto previsto dalle norme di attuazione del piano regolatore

#### **Articolo 131 Piscine**

- 1. Le piscine situate in proprietà private possono essere realizzate entro e fuori terra nel lotto di pertinenza dei fabbricati esistenti o assentite contestualmente alla costruzione di un nuovo edificio sempre all'interno del lotto di pertinenza. Nel caso di costruzione fuori terra la piscina deve rispettare le distanze dal confine prescritte per i fabbricati, mentre nel caso di costruzione interrata la distanza dal confine dovrà essere quella stabilita dal Codice Civile per le cisterne e cioè m 2,00.
- 2. Le piscine di pertinenza dei fabbricati residenziali La volumetria massima, entro e fuori terra, ammissibile è pari al 20% del volume del fabbricato residenziale principale con un massimo di 80 m² di superficie
- 3. L'approvvigionamento idrico sarà a carico dei pozzi privati o in alternativa tramite la rete dell'acquedotto previa acquisizione dell'autorizzazione di allacciamento rilasciata dalla società che gestisce l'acquedotto stesso
- 4. Lo scarico delle acque di svuotamento se convoglia in fognatura dovrà essere preventivamente autorizzato dalla società che gestisce le fognature.

# Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

- 1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Non sono ammissibili prefabbricati in lamiera, in calcestruzzo a vista e in ogni altro materiale vietato dalle norma tecniche di attuazione del vigente piano regolatore comunale.
- 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
- 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

# **ISTRUZIONI**

È facoltà del comune escludere specifiche tipologie costruttive e specifici materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti di cui al comma 1.

#### TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

# Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

- 1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012 e ai sensi di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in vigore..
- 2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, *il comune* ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
- 5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

# Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Si applicano le norme del Testo Unico dell'Edilizia. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del Titolo IV del D.P.R. 380/2001, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977, D.G.R. 40-5094/2012 e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente .

# **ISTRUZIONI**

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può rinviare o precisare quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare il titolo IV.

Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a lle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)

Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità d ei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno

Regolamento Edilizio comunale settembre 2018

immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

# Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

- 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni *previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV* e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### TITOLO V NORME TRANSITORIE\*

# Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999 e in conformità ad ogni altro atto della Regione.

# Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

- 1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della 1.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento, così come trascritti nell'Allegato 5 " Parametri ed indici edilizi e urbanistici in vigore fino alla data di adeguamento, del nuovo piano regolatore generale o delle sue varianti generali o strutturali, alle definizioni uniformi di cui alla Parte prima, Capo I del presente regolamento.
- 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformi, di cui alla Parte prima Capo I previa abrogazione del presente articolo e del predetto Allegato 5.

#### **ISTRUZIONI**

— Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.

#### Titolo cogente